

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 28 aprile 1986, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 156 della medesima legge.

Legge Regionale 16 aprile 1986, n. 13.

«Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986 - Il provvedimento»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sarà approvato con legge e, comunque non oltre il 30 aprile 1986 il bilancio per l'anno finanziario 1986 secondo le modalità previste dalla legge regionale 11 gennaio 1986, n. 1.

Articolo 2

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 127, 2° comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania con effetto dal 1° aprile 1986.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 16 aprile 1986

FANTINI